

N. ordine	Ditta	N°Prot.	Data	Ambito/località	Descrizione Breve
25	Alfio Barabani	0040166	29.10.2010	Generale	Osservazione di carattere generale - Richiesta di modifica dell'Art. 5.1.3 relativa agli usi consentiti negli edifici in zona agricola.

*Parere tecnico dei Progettisti - **Proposta di Controdeduzione***

L'Art. 5.1.3, comma 2, punto n) delle NTA del PRG Parte strutturale adottato, consente al piano terra degli edifici di abitazione:

1. per quelli esistenti alla data del 13 novembre 1997 e nel rispetto della legislazione in materia di igiene e salubrità la destinazione d'uso esistente per laboratori artigianali per le lavorazioni non rumorose né moleste;
2. per quelli di nuova edificazione e per quelli esistenti nel rispetto della legislazione in materia di igiene e salubrità dei luoghi di lavoro, le destinazioni produttive connesse all'attività agricola.

Con l'osservazione in oggetto si propone l'integrazione del precedente punto 2, inserendo, per i nuovi edifici e per quelli esistenti, le destinazioni che consentano le attività professionali svolte dal proprietario o dai componenti del nucleo familiare, quali studi tecnici, uffici professionali e simili.

L'osservazione non è accoglibile nei termini proposti in quanto configura destinazioni di carattere terziario in zona agricola non compatibili con le disposizioni generali per le zone agricole fissate dalle NTA del PRG Parte strutturale, laddove si prescrive che *"la disciplina dello spazio rurale ha la finalità di favorire l'uso, coordinato e sostenibile, delle risorse naturalistiche ed antropiche in esso presenti. In particolare l'attività volta a promuovere, costituire e sviluppare filiere produttive di beni e servizi nei settori agro-alimentare, turistico, culturale, ambientale e artigianale"* (Art. 5.1.1 - *Classificazione e obiettivi generali del Piano* - comma 3). Più in generale la L.R. 11/2005 fissa gli elementi di sistema e le prescrizioni di dettaglio in materia, nei termini seguenti:

- Gli strumenti urbanistici generali disciplinano l'uso dello spazio rurale in coerenza con i principi, i criteri e le azioni previste dalla programmazione regionale, al fine di salva-guardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio-economico, per la difesa dell'ambiente, per l'integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali (Art. 32, comma 1).
- Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l'indice di utilizzazione territoriale massimo consentito è finalizzato alla realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza (Art. 34, comma 1) ed è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa agricola (Art. 34, comma 2); in tale senso giova ricordare i nuovi edifici sono quelli di nuova costruzione destinati a residenza, ad attività produttive agricole e attività connesse (Art. 32, comma 2, lett.b).

SINTESI DELLA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: non accoglibile.